



**ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"**  
Via Pozzo - 98142 Giampileri Superiore (ME)  
Fax 090/610106 – Tel. 610236 090/610106  
C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 –  
e-mail: [meic8AD002@istruzione.it](mailto:meic8AD002@istruzione.it) - [meic8ad002@pec.istruzione.it](mailto:meic8ad002@pec.istruzione.it)

Messina, 16 ottobre 2020

I.C. "S. MARGHERITA" Messina  
Prot. 0006793 del 16/10/2020  
A20 (Uscita)

**A tutto il personale dell'I.C. Santa Margherita  
Al DSGA  
Al Sito WEB**

**Oggetto:** Sorveglianza sanitaria per la tutela dei **lavoratori fragili** ai sensi della C.M. n°28877 del 4/9/2020

Oltre ai rischi professionali relativi alla mansione specifica, l'attuale situazione emergenziale ha introdotto un "rischio biologico generico" ed individuato la possibilità che alcuni lavoratori possano essere particolarmente suscettibili al contagio o alle conseguenze dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

In merito alle "situazioni di particolare fragilità" ed alla loro gestione, la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n° 13 (ovvero C.M. DGPREV n°28877) del 4/9/2020 introduce un diverso approccio al problema rispetto ai documenti precedenti, scaturito dai dati clinici ed epidemiologici accumulati nei primi mesi della pandemia.

I dati più consolidati recentemente prodotti dall'Istituto Superiore di Sanità hanno messo in evidenza che non esiste alcun automatismo tra l'età del lavoratore e la sua eventuale fragilità nei confronti di COVID-19, ma piuttosto che la condizione di fragilità scaturisce dalla compresenza di una o più patologie immunitarie, oncologiche o cronico-degenerative con scarso compenso clinico. Dunque in tali casi deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2.

Pertanto, il lavoratore in servizio presso questa Istituzione che ritiene di essere in condizioni di fragilità **potrà ancora** richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e dovrà farsi parte attiva in tal senso; questo vale anche per le pregresse richieste effettuate e indirizzate esclusivamente al Dirigente Scolastico.

La richiesta dovrà pervenire al Dirigente Scolastico ed all'indirizzo di posta elettronica [cmedicocompetente@gmail.com](mailto:cmedicocompetente@gmail.com), utilizzando il modello allegato. Il lavoratore dovrà produrre (esclusivamente al Medico Competente) idonea documentazione medica proveniente da strutture del Servizio Sanitario Nazionale, specificatamente riferita alla condizione di fragilità.

All'esito di tale valutazione, il medico competente esprimerà il giudizio d'idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.


Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

Non sono state prorogate oltre il 31/7/2020 la cosiddetta "sorveglianza sanitaria eccezionale" e l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro a causa di aumentata suscettibilità a COVID-19 per i soggetti con disabilità riconosciuta, previste rispettivamente degli artt. 83 e 74 del D.L. 19/5/2020 n. 34.

Pertanto, in presenza di un medico competente nominato nell'istituto scolastico:

- sono garantite, sebbene non considerate prioritarie, le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (anche operanti in modalità "lavoro agile");
- sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di fragilità (anche se non è soggetto a sorveglianza sanitaria);
- prima del rientro di un lavoratore risultato positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria a causa di rischi professionali specifici), oltre alla comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone effettuato secondo le modalità previste.

Segue uno schema riassuntivo delle procedure previste dalla Circolare Interministeriale n°13 del 4/9/2020 e dalla nota del Ministero dell'Istruzione n°1585 del 11/9/2020.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.<sup>ssa</sup> Fulvia Ferlito

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93